

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LE MODIFICHE INTRODOTTE NELLA CONVERSIONE DEL D.L. 31 MARZO 2003 N.50

Con la conversione in legge 20 maggio 2003 n.116, del D.L. 31 marzo 2003 n.50, sono state apportate significative modifiche al Tuel (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed alla normativa in materia di finanza locale, disposte in aggiunta all'originario contenuto del decreto legge, che prevedeva il differimento al 30 maggio del termine per deliberare il bilancio di previsione 2003. Con circolare 29 maggio 2003 FL 19/2003, il Ministero dell'interno ha fornito indicazioni in merito all'applicazione delle numerose novità, indicazioni cui viene fatto riferimento di seguito.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'art.1-quater, integrando l'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 che aveva reintrodotta la possibilità di definire sanzioni pecuniarie per violazioni ai regolamenti comunali non altrove determinate, ha inserito il comma 1-bis per il quale *«la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari»*. E' così espressamente chiarito che la possibilità di determinare l'irrogazione di sanzioni (da € 25 a € 500) concerne anche le ordinanze emesse dal Capo dell'amministrazione locale.

UNIONI DI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE

I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge - ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della Finanziaria 2003 - possono essere adesso utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni, come previsto dal settimo comma dell'art.1-quater della legge n.116/2003. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal Ministro dell'interno sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti; ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto rimangono comunque esclusi i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La modifica dei criteri di ripartizione dei fondi, come spiega la citata circolare FL 19/2003, si è resa necessaria poiché, sulla base dei precedenti criteri, le unioni formate anche da enti di maggiore dimensione demografica assorbivano la maggior parte delle risorse, con conseguente riduzione dei fondi disponibili per quelle formate da enti di piccola dimensione.

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

L'art.29, c.17, della Finanziaria 2003 ha introdotto (vedasi Lettera dicembre 2002) l'obbligo per l'ente di definire una previsione cumulativa di cassa, articolata per trimestri, del saldo finanziario 2003 rilevante ai fini del Patto di stabilità interna. Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n.116/2003, nel caso di accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo l'ente è tenuto, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria a garantire il rientro nella determinazione del saldo. Una previsione, quest'ultima, più puntuale e coerente con i fini del Patto rispetto a quella previgente, che obbligava l'ente a limitare i

pagamenti correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001.

L'art.1-quater, c.12, ha rettificato parzialmente le modalità di calcolo del disavanzo finanziario dell'anno 2002, consentendo di escludere dal calcolo le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative. Occorre rilevare che da una differente individuazione dell'obiettivo del saldo conseguirà anche una diversa individuazione degli enti inadempienti per il trascorso esercizio.

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE AI COMUNI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI

Per i contribuenti residenti nelle aree delle regioni Molise e Puglia colpite dal sisma del 29 ottobre 2002 è stata prevista la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2003 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti per tutti i tributi dagli stessi dovuti. Tale rinvio ha causato, tuttavia, disagi finanziari agli enti locali interessati derivanti dal mancato introito dei propri tributi.

Per ovviare a tale problematica è stato così disposta l'erogazione di un'anticipazione finanziaria per un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso da ciascun comune a titolo di ICI (come risultante dal certificato al conto consuntivo) per l'anno 2000. L'anticipazione, come precisato dal Ministero dell'interno, si è resa necessaria per ovviare a difficoltà di cassa e sarà successivamente portata in detrazione ai trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2003.

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Per effetto dell'art.1-quater della legge n.116, anche per l'esercizio 2003 si applicano le disposizioni in vigore nell'anno precedente nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine ultimo dello scorso 30

maggio. Più in particolare in tal caso, e laddove l'ente non abbia provveduto ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni recate dal D.L.n.13/2002, l'Ufficio territoriale del Governo dovrà:

- assegnare all'organo consiliare, con atto notificato ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per approvare lo schema di bilancio già deliberato dalla Giunta;
- qualora non sia stato approvato nemmeno il predetto schema nominerà un commissario per la predisposizione dell'atto d'ufficio, assegnando poi un termine al Consiglio per deliberarlo. Soltanto in caso di ulteriore inadempimento il bilancio verrà nominato dal commissario ad acta e sarà avviata la procedura di scioglimento del Consiglio

ENTI DISSESTATI

L'articolo 1-ter della legge n.116/2003 ha integrato la disciplina inerente la procedura straordinaria di risanamento degli enti dissestati di cui all'articolo 268-bis del Tuel. E' stato così stabilito, fra l'altro, che fino alla conclusione di detta procedura *«non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato»*. La nullità delle azioni esecutive, come precisato dalla circolare FL 19/2003, deve essere eccepita dall'ente stesso e/o dalla commissione per il risanamento chiamata in giudizio; la nullità delle procedure di esecuzione forzata e la sospensione della produzione degli accessori si protraggono sino al compimento della procedura. Il compimento si identifica con l'approvazione del rendiconto relativo alle attività di liquidazione e pagamento delle partite debitorie rilevate durante l'attività gestionale della procedura, ovvero con il decreto di chiusura del dissesto nel caso in cui le predette operazioni si protraggano oltre la normale scadenza ed alla fase di liquidazione debba provvedervi l'ente.

CANONI RICOGNITORI

Il Consiglio di Stato ha recentemente (sez. V, 26 marzo 2003 n.1571) confermato la legittimità dell'applicazione di canoni ricognitori contestualmente alla Tosap. L'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche non preclude al Comune proprietario della strada la percezione di un canone ricognitorio - che non ha natura tributaria - dato che esso trova la sua giustificazione nella necessità per l'ente proprietario del terreno di trarre un corrispettivo per l'uso e l'occupazione del suolo pubblico concesso contrattualmente (o in base ad un atto amministrativo) in favore di terzi.

La concessione a terzi e la definizione della misura del canone devono però, comunque, avvenire nell'interesse dell'ente, per cui l'assegnazione di detta concessione deve avvenire all'offerta economicamente più conveniente, e non secondo criteri automatici come quello della domanda presentata per prima.

Lo stesso Consiglio di Stato aveva già in passato (sez. IV, 22 aprile 1996 n.523) affermato la leicità di detta entrata e della sua applicazione contestuale con la tassa. Più in particolare era stato affermato che il Comune ben poteva determinare con atto generale i criteri di commisurazione del canone ricognitivo, fondati sulle possibili ragioni di soggezione delle strade.

Cordiali saluti.

Maggio 2003